

<i>Statuto modificato</i>	<i>Statuto attuale</i>
<p>Articolo 1 – Denominazione e scopi</p> <p>1.1 - E' costituita fra i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che aderiscono al presente Statuto un'Associazione professionale denominata "UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE", in breve, di seguito, indicata anche come "Unione".</p> <p>1.2 - L'Unione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all' "UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI", qui di seguito, in breve, denominata anche "Unione Nazionale", accettandone principi, finalità, disposizioni e direttive.</p> <p>1.3 - L'Unione di Firenze deve svolgere attività propositiva verso l'Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i Dottori Commercialisti e per gli Esperti Contabili, con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.</p>	<p>Articolo 1</p> <p>E' costituita fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente Statuto un'Associazione professionale denominata "UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE". L'Unione ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all'UNIONE NAZIONALE DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI accettandone finalità, disposizione e direttive. L'Unione locale di Firenze deve svolgere funzione proponente verso l'Unione Nazionale e seguirne poi costantemente l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.</p>
<p>Articolo 2 - Durata</p> <p>2.1 - L'Unione ha durata illimitata.</p>	<p>Articolo 2</p> <p>L'Unione ha durata illimitata.</p>
<p>Articolo 3 - Sede</p> <p>3.1 - L'Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.</p>	<p>Articolo 3</p> <p>L'Unione ha la propria sede al domicilio del Presidente pro tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Direttivo.</p>
<p>Articolo 4 – Rapporti con l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili</p> <p>4.1 - L'Unione aderisce all'Unione Nazionale, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell'Unione Nazionale.</p>	
<p>Articolo 5 - Attività</p> <p>5.1 - L'Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'organizzazione di convegni, corsi e incontri di studio, nonché ogni altra attività idonea a sviluppare l'aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli Associati ed i colleghi, ivi inclusa l'istituzione di specifiche borse di studio; 	<p>Articolo 4</p> <p>L'Unione svolgerà la sua attività soprattutto con:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le riunioni o assemblee generali; b) la promozione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione; c) l'organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio e concorsi;

<ul style="list-style-type: none"> · la realizzazione di iniziative mirate a proporre agli Associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo; · la realizzazione di progetti della Commissione di Studio – se presente - adottati ed approvati dall'Assemblea generale degli Associati; · la promozione e l'organizzazione di attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione; · la promozione di azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio degli Associati; · l'adesione ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale; · la partecipazione ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale; · la realizzazione di qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione. 	<p>d) ogni altra iniziativa utile direttamente o indirettamente a promuovere ed a facilitare l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.</p>
<p>Articolo 6 - Patrimonio</p> <p>6.1 - Il patrimonio dell'Unione si compone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle quote sociali; 2. delle contribuzioni volontarie e straordinarie. <p>6.2 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea generale degli Associati in seduta straordinaria provvederà - sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 - alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.</p>	<p>Articolo 5</p> <p>Il patrimonio dell'Unione si compone:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) delle quote sociali; b) delle contribuzioni volontarie e straordinarie. <p>E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.</p>
<p>Articolo 7 – Associati</p> <p>7.1 - Possono fare parte dell'Unione i Dottori Commercialisti iscritti alla Sezione A e gli Esperti Contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, nonché i praticanti iscritti presso il Registro tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.</p> <p>Possono far parte dell'Unione coloro che, avendo i requisiti necessari, presentano domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'ammissione. Il rigetto della domanda deve essere motivato.</p> <p>In mancanza di domanda, si considerano iscritti anche coloro che, avendo i requisiti necessari e salvo rigetto motivato da parte del Consiglio Direttivo, hanno effettuato il pagamento della quota annuale nella misura prevista.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Dell'Unione possono fare parte i Dottori Commercialisti iscritti alla Sezione A e gli Esperti Contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, nonché i praticanti iscritti presso il registro tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.</p> <p>Potranno far parte dell'Unione coloro che, avendo i requisiti necessari, presenteranno domanda al Direttivo, il quale delibera sull'ammissione. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.</p> <p>In mancanza di domanda, si considerano iscritti anche coloro che, avendo i requisiti necessari e salvo rigetto motivato da parte del Direttivo, hanno effettuato il pagamento della quota annuale nella misura prevista.</p>

<p>Il pagamento della quota comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto.</p> <p>7.2 - L'Unione comprende Associati effettivi, Associati aderenti, Associati praticanti e Associati onorari, i quali tutti, con l'iscrizione, s'impegnano ed accettare le norme del presente Statuto.</p> <p>Sono Associati effettivi i Dottori Commercialisti iscritti alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze che non abbiano compiuto, al momento dell'iscrizione, 43 (quarantatre) anni di età anagrafica. Gli Associati effettivi hanno diritto di voto in Assemblea generale degli Associati e possono essere eletti a tutte le cariche dell'Unione.</p> <p>Sono Associati aderenti i Dottori Commercialisti iscritti alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Associati effettivi e gli Esperti Contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.</p> <p>Gli Associati aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Unione, la quale tuttavia può essere ricoperta esclusivamente da un associato iscritto alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.</p> <p>Sono Associati praticanti gli iscritti al Registro dei Praticanti tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.</p> <p>Gli Associati praticanti non hanno diritto di voto, ma potranno eleggere, nell'ambito della propria categoria di Associati, un rappresentante comune che partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive (e senza diritto di voto). Il rappresentante dei praticanti rimane in carica per l'intera durata del direttivo di appartenenza. In caso di dimissioni o espulsione o comunque se emerga la necessità di una sua sostituzione, il rappresentante dei praticanti dovrà essere reintegrato in base alla lista dei primi candidati alla rappresentanza dei praticanti non eletti alle ultime elezioni.</p> <p>In caso di parità di voti fra più candidati non eletti, sarà sostituito dal candidato più giovane anagraficamente. Qualora non vi siano candidati non eletti oppure vi siano più candidati ma anch'essi già cancellati dal Registro dei Praticanti, ovvero in mancanza di praticanti interessati alla candidatura, rimane in carica il candidato eletto fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.</p> <p>L'elezione del rappresentante dei praticanti è disciplinata dal Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.</p> <p>Con delibera di Assemblea, possono essere nominati nella qualità di Associati onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché dell'Associazione. Essi possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.</p> <p>Gli Associati effettivi, aderenti e praticanti pagano una quota annuale che sarà fissata dal Consiglio Direttivo,</p>	<p>Il pagamento della quota importa l'accettazione delle norme del presente Statuto.</p> <p>L'Unione comprende soci effettivi, soci aderenti, soci praticanti e soci onorari, i quali tutti, con l'iscrizione, s'impegnano ed accettare le norme del presente Statuto. Sono soci effettivi i Dottori Commercialisti che non abbiano compiuto gli anni quarantatré.</p> <p>Sono soci aderenti i Dottori Commercialisti che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati effettivi, nonché gli Esperti Contabili.</p> <p>I Soci aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive salvo quanto indicato al successivo articolo 8.</p> <p>Sono soci praticanti gli iscritti al registro dei praticanti tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti.</p> <p>I soci praticanti non hanno diritto di voto ma potranno eleggere, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell'ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto limitato alle problematiche del praticantato.</p> <p>Il Rappresentante dei praticanti rimane in carica per l'intera durata del direttivo di appartenenza, salvo decadenza immediata all'atto della sua iscrizione all'Albo. In tal caso, il rappresentante dei praticanti dovrà essere reintegrato in base alla lista dei primi candidati alla rappresentanza dei praticanti non eletti alle ultime elezioni. In caso di parità di voti fra più candidati non eletti, sarà sostituito dal candidato più giovane anagraficamente. Qualora non vi siano candidati non eletti oppure vi siano più candidati ma anch'essi già cancellati dal registro dei praticanti, in mancanza di praticanti interessati alla candidatura, rimane in carica il candidato eletto fino alla naturale scadenza del direttivo.</p> <p>L'elezione del rappresentante dei praticanti è disciplinata dal Regolamento elettorale allegato al presente statuto.</p> <p>Con delibera di assemblea, possono essere nominati nella qualità di soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.</p> <p>I soci effettivi, aderenti e praticanti pagano una quota annuale che sarà fissata dal Direttivo, anche in misura differenziata.</p> <p>Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.</p>
---	--

<p>anche in misura differenziata, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.</p> <p>L'anno si considera terminato ciascun 31 dicembre.</p> <p>7.3 - Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili.</p>	
<p>Articolo 8 – Dimissioni ed espulsioni</p> <p>8.1 - Perdono di diritto la qualifica di Associati effettivi ed aderenti gli Associati che daranno le dimissioni o abbandoneranno la professione.</p> <p>Fermo quanto previsto dal successivo art. 10.6, saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>8.2 - Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro della professione, nonché in caso di mancato rispetto delle norme del presente Statuto, decidere l'espulsione di un Associato. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi.</p> <p>L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo capace di dare prova di ricezione. L'espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione.</p>	<p>Articolo 7</p> <p>Perdono di diritto la qualifica di soci effettivi ed aderenti i soci che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione.</p> <p>Saranno considerati dimissionari coloro che non versino per due anni consecutivi, entro il termine fissato dal Direttivo, la quota sociale.</p> <p>Il Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione di un socio. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi.</p> <p>L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r. e l'espulso potrà ricorrere ai Probiviri entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.</p>
<p>Articolo 9 – Organi dell'Unione</p> <p>9.1 - Gli organi preposti al funzionamento dell'Unione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea generale degli Associati; - il Consiglio Direttivo; - la Commissione di Studio; - il Comitato Consultivo; - il Collegio dei Probiviri. <p>9.2 - I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri rimangono in carica per tutto il mandato anche in caso di compimento del 43° (quarantatresimo) anno di età.</p>	<p>Articolo 8</p> <p>Gli organi preposti al funzionamento dell'Unione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'Assemblea generale dei soci; * il Direttivo; * il Collegio dei Probiviri. <p>I membri del Direttivo e del Collegio dei Probiviri rimangono in carica per tutto il mandato anche in caso di compimento del 43° anno di età.</p>
<p>Articolo 10 – Assemblea generale degli Associati (in breve "Assemblea")</p> <p>10.1 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati effettivi ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Presidente non provveda a quanto deliberato, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.</p> <p>Il Presidente ha comunque facoltà, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, di convocare l'Assemblea quando per due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo aventi all'ordine del giorno la convocazione dell'Assemblea, non si raggiunga la presenza del numero sufficiente di consiglieri previsto dall'art. 11.</p>	<p>Articolo 9</p> <p>L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Direttivo ritenga opportuno convocarla.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Direttivo.</p> <p>Nel caso in cui il Presidente non provveda a quanto deliberato, l'assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.</p> <p>Il Presidente ha comunque facoltà, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, di convocare l'assemblea quando per due direttivi consecutivi aventi all'ordine del giorno la convocazione dell'Assemblea, non si raggiunga la presenza del numero sufficiente di consiglieri previsto dall'art. 10.</p> <p>L'ordine del giorno è fissato dal Direttivo e, nel caso precedente, dal Presidente.</p> <p>L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Direttivo o, in assenza, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano</p>

<p>L'Assemblea non può essere convocata per il mese di agosto o in giorni festivi.</p> <p>10.2 - Deve essere convocata per lettera, fax, posta elettronica, o pubblicizzata su sito e fonti di informazioni istituzionali (quali i social media), almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione; nella comunicazione di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.</p> <p>10.3 - L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo o, se del caso, dal suo Presidente.</p> <p>10.4 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.</p> <p>Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all'Assemblea e non sono ammesse deliberazioni su argomenti non posti all'ordine del giorno.</p> <p>10.5 - L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Direttivo o, in assenza, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti su ogni questione all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto, ivi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; - approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere per ciascun anno. <p>10.6 - Hanno diritto al voto soltanto gli Associati effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi all'Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo locale, ovvero non respinta così come disciplinato nel precedente art. 7. Nel caso in cui le elezioni si tengano nel mese di gennaio, febbraio e marzo, sarà sufficiente la regolare iscrizione al 31 dicembre precedente la data fissata per le elezioni.</p> <p>10.7 - Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati effettivi, indirizzata, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell'articolo 14 e riferirà al Presidente dell'Unione anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.</p>	<p>per iscrizione all'Albo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle questioni messe all'ordine del giorno, procede alla nomina dei membri del Direttivo e dei Probiviri.</p> <p>Approva il rendiconto da presentarsi annualmente a cura del Tesoriere.</p> <p>Essa è valida se è presente almeno un terzo degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.</p> <p>Deve essere convocata per lettera almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno.</p> <p>Le assemblee non possono essere convocate per il mese di agosto o in giorni festivi.</p> <p>Non sono ammesse deleghe per la partecipazione e non sono ammesse deliberazioni su argomenti non posti all'ordine del giorno.</p> <p>Hanno diritto al voto soltanto i soci effettivi in regola col versamento delle quote sociali.</p> <p>Il risultato delle votazioni può essere contestato entro cinque giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale riunirà senza indugio l'Organo che deciderà ai sensi dell'articolo 11 e riferirà al Presidente dell'Unione anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.</p>
<p>ARTICOLO 11 - Consiglio Direttivo</p> <p>11.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione Studio – se presente -, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di 11 componenti complessivi, tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai 43 (quarantatre) anni; - un Rappresentante dei Praticanti nella qualità di uditore senza diritto di voto, eletto dagli Associati praticanti. 	<p>Articolo 10</p> <p>Il Direttivo viene eletto dall'Assemblea generale e si compone di un numero di membri compreso da sette ad undici.</p> <p>Il Direttivo in scadenza, all'atto della convocazione dell'assemblea, sentito il Collegio dei probiviri, provvederà a fissare il numero dei membri del Direttivo da eleggere.</p> <p>Il direttivo dura in carica tre anni.</p>

<p>11.2 - Le cariche di componente del Consiglio Direttivo e di Rappresentante dei Praticanti sono incompatibili con le cariche ricopribili in Organi direttivi e di controllo di altri soggetti che rappresentano la categoria (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: altre associazioni di categoria, Ordine Professionale, Fondazioni professionali, etc). La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all'atto della nomina. L'assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo o di Rappresentante dei Praticanti.</p> <p>11.3 - Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi, qualunque sia la carica ricoperta. Ai fini di tale computo si considera mandato l'esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata prevista dal presente statuto.</p> <p>11.4 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione di Studio – se presente.</p> <p>11.5 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e di un Probiviro. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>11.6 - E' possibile tenere le riunioni del Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:</p> <p>a) che siano presenti, anche in luoghi diversi, il Presidente ed il Segretario della riunione;</p> <p>b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare i risultati delle eventuali votazioni;</p> <p>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>11.7 - Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.</p> <p>11.8- Il Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere, redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e delle</p>	<p>I membri del direttivo sono eleggibili per non più di due mandati complessivi. Il mandato si considera compiuto qualora si resti in carica per più del 50% dello stesso. L'elezione del Direttivo è disciplinata dal Regolamento elettorale allegato al presente Statuto.</p> <p>Il Direttivo designa nel proprio ambito un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e da un Tesoriere.</p> <p>Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti ed in ogni sede, anche in giudizio, l'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Firenze.</p> <p>Presiede e determina gli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Direttivo e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Associazione e ne esprime all'esterno le linee di pensiero.</p> <p>Il Vice- Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nei casi di impedimento.</p> <p>Il Segretario provvede a redigere il verbale delle riunioni del Direttivo; in caso d'assenza, il Direttivo attribuisce ad uno dei suoi membri le funzioni di Segretario.</p> <p>Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite dell'Associazione e ne tiene i conti.</p> <p>Compila il bilancio consuntivo annuale e relaziona sull'andamento di cassa: è delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere rapporti di conto corrente bancario e postale senza possibilità di scoperto.</p> <p>Il Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due suoi membri.</p> <p>Non è ammessa la presenza per delega.</p> <p>Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la maggioranza dei componenti del Direttivo.</p> <p>E' comunque necessaria la presenza del Presidente o del Vice-Presidente.</p> <p>In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>L'Unione è rappresentata dal Presidente del Direttivo in ogni circostanza o da un altro socio delegato esecutivo.</p> <p>Tutte le cariche sono gratuite.</p> <p>Il Direttivo è l'unico organo che autorizza le spese.</p> <p>Eventuali rimborsi spese devono essere preventivamente autorizzati dal Direttivo e non possono comunque riguardare spese di vitto ed alloggio.</p> <p>Il Direttivo redigerà il bilancio che dovrà essere annualmente approvato dall'assemblea.</p> <p>Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli associati.</p>
---	--

<p>uscite che dovranno essere annualmente approvati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all'Assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.</p> <p>11.9 - L'Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza; in sua assenza, la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo.</p>	
<p>ARTICOLO 12 - Commissione di Studio</p> <p>12.1 - La Commissione di Studio è l'organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.</p> <p>12.2 - Essa, la cui eventuale costituzione è discrezionalmente decisa dal Consiglio Direttivo, nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ed è formata da 4 (quattro) a 8 (otto) membri scelti tra tutti gli iscritti, oltre al componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione.</p> <p>Essa designa, se necessario, delle sottocommissioni, delegando per ciascuna un proprio membro a coordinarne i lavori. La commissione - come le sottocommissioni - può farsi coadiuvare da colleghi o esperti che, per particolare interesse o cultura nella materia oggetto di studio, apportino un valore aggiunto alle relazioni.</p> <p>12.3 - La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria.</p> <p>Nell'ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione.</p> <p>12.4 - La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 11.4; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è regolamentato dal Consiglio Direttivo.</p>	
<p>ARTICOLO 13 - Comitato Consultivo</p> <p>13.1 - Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consultivo. Esso è composto dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli ex-Presidenti dell'Unione. E' presieduto dal Presidente in carica pro-tempore dell'Associazione.</p>	
<p>ARTICOLO 14 - Collegio dei Probiviri</p>	<p>Articolo 11</p>

<p>14.1 - Il Collegio dei Probiviri, composto al massimo da tre membri, nominato dalla Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Unione.</p> <p>14.2 - La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con le cariche ricopribili in Organi direttivi e di controllo di altri soggetti che rappresentano la categoria (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: altre associazioni di categoria, Ordine Professionale, Fondazioni professionali, etc). La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all'atto della nomina. L'assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Collegio dei Probiviri.</p> <p>14.3 - Agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati od organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia.</p> <p>14.4 - Fermo quanto previsto dal precedente art. 11.5, i Probiviri possono assistere alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione, senza diritto di voto, fatto salvo quello da esercitarsi in Assemblea in qualità di Associato effettivo. Le decisioni unanimi prese dal Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili.</p> <p>14.5 - Avverso le decisioni prese a maggioranza, è possibile il ricorso ai Probiviri Nazionali. Possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i soci effettivi che hanno almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.</p> <p>14.6 - L'elezione del Collegio dei Probiviri è disciplinata dal Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.</p> <p>14.7 - Il Collegio è domiciliato presso il domicilio del suo Presidente.</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, nominato dalla Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Unione.</p> <p>Agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati od organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia.</p> <p>I Probiviri possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione. Le decisioni unanimi prese dal Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili.</p> <p>Avverso le decisioni prese a maggioranza, è possibile il ricorso ai Probiviri Nazionali. Possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i soci effettivi che hanno almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.</p> <p>L'elezione del Collegio dei Probiviri è disciplinata dal Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.</p> <p>Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente.</p>
<p>Articolo 15 - Esclusione e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri</p> <p>15.1 - Per il membro del Consiglio Direttivo, l'assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive comporta la censura; successivamente, al verificarsi di un'altra semplice assenza, in qualsiasi momento, non giustificata da particolari motivi, si verificherà la decadenza dalla carica, che dovrà essere constatata e sancita dal Presidente nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'evento.</p> <p>15.2 - Qualora nel corso del mandato venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, l'organo interessato procederà all'integrazione per cooptazione in base alla lista dei primi non eletti alle ultime elezioni, in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione al momento del venir meno del/dei membro/i da sostituire, e, in caso di parità di voti, in base alla minore anzianità di iscrizione all'Albo degli stessi soggetti non eletti. In assenza di soggetti da cooptare, l'organo interessato potrà rimanere composto con il numero di membri rimasti in carica, purché</p>	<p>Articolo 12</p> <p>Per il membro del Direttivo, l'assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive comporta la censura; successivamente, al verificarsi di un'altra semplice assenza, in qualsiasi momento, non giustificata da particolari motivi, si verificherà la decadenza dalla carica, che dovrà essere constatata e sancita dal Presidente nella prima riunione del Direttivo successiva all'evento.</p> <p>Qualora nel corso del mandato venissero meno uno o più membri del Direttivo o del Collegio dei Probiviri, l'organo interessato procederà ad integrazione per cooptazione in base alla lista dei primi non eletti alle ultime elezioni e, in caso di parità di voti, in base alla minore anzianità di iscrizione all'Albo.</p> <p>Qualora venga meno la maggioranza del Direttivo eletto o del Collegio dei Probiviri, si procederà a nuove elezioni dell'organo interessato.</p>

<p>rappresentanti la maggioranza dell'organo stesso inizialmente eletto.</p> <p>Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo eletto o del Collegio dei Probiviri, si procederà a nuove elezioni dell'organo interessato.</p>	
<p>Articolo 16 - Divieti</p> <p>16.1 - Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata.</p>	<p>Articolo 13</p> <p>Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata.</p>
<p>Articolo 17 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale</p> <p>17.1 - Le clausole del presente Statuto e dell'allegato Regolamento elettorale non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea convocata a tale scopo. In prima convocazione, la deliberazione sarà valida se otterrà il voto favorevole di almeno 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci effettivi iscritti, in regola con il pagamento della quota. In seconda convocazione, la deliberazione sarà valida se otterrà il voto favorevole di almeno 50% (cinquanta per cento) più uno degli intervenuti, aventi diritto al voto.</p> <p>17.2 - Nonostante quanto previsto al comma precedente, il Direttivo ha il potere di apportare, mediante propria delibera adottata all'unanimità e con il consenso parimenti unanime del Collegio dei Probiviri, qualsiasi variazione fosse ritenuta utile e/o necessaria affinché le prescrizioni del presente Statuto non siano in contrasto o difformi da quelle dello Statuto dell'Unione Nazionale.</p> <p>17.3 - Il Direttivo è altresì espressamente autorizzato ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante propria delibera adottata all'unanimità e con il consenso parimenti unanime del Collegio dei Probiviri, quelle specifiche indicazioni e/o prescrizioni obbligatorie che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché dalle leggi nel tempo in vigore.</p>	<p>Articolo 14</p> <p>Le clausole del presente Statuto e dell'allegato Regolamento elettorale non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo.</p> <p>La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole del 50% (cinquantapercento) più uno dei soci effettivi iscritti, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto a voto intervenuti. Tuttavia il Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria affinché alcuna delle prescrizioni del presente statuto non sia in contrasto o difforme da quello dello Statuto dell'Unione Nazionale attuale o successivo ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante propria delibera di accettazione adottata all'unanimità e con il consenso del Collegio dei Probiviri, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti.</p>
<p>ALLEGATO</p> <p>REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI DELL'UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE</p> <p>1) Scopo del Regolamento elettorale.</p> <p>Il presente regolamento ha la funzione di disciplinare gli aspetti operativi e pratici del rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Rappresentante dei praticanti dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.</p> <p>2) Convocazione dell'Assemblea generale degli associati (in breve "Assemblea").</p> <p>Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Rappresentante dei praticanti avranno luogo nel</p>	<p>ALLEGATO</p> <p>REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI DELL'UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE</p> <p>1) Le elezioni del Direttivo e del Collegio dei Probiviri avranno luogo nel giorno e nel luogo di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Le operazioni di raccolta dei voti e di scrutinio saranno presiedute da un Collegio formato dal Segretario e dal Tesoriere uscenti e da uno scrutatore designato da ciascuna lista di candidati, se esistente. Qualora non siano state presentate liste di candidati, il Segretario ed il Tesoriere designeranno ciascuno uno scrutatore tra gli aventi diritto al voto.</p>

<p>giorno e nel luogo di convocazione dell'Assemblea, con modalità e termini previsti dallo Statuto.</p> <p>3) Collegio Elettorale</p> <p>Le operazioni di raccolta dei voti e di scrutinio saranno presiedute da un Collegio formato dal Segretario e dal Tesoriere e da uno scrutatore designato da ciascuna lista di candidati, se esistente.</p> <p>Qualora non siano state presentate liste di candidati, il Segretario ed il Tesoriere designeranno ciascuno uno scrutatore tra gli aventi diritto al voto.</p> <p>Del Collegio Elettorale farà parte almeno un membro del Collegio dei Probiviri.</p> <p>Per la valida costituzione del Collegio Elettorale occorrerà sempre la presenza di almeno tre membri. Il Segretario ed il Tesoriere potranno, in caso d'impedimento, designare dei sostituti. A tutte le operazioni, che sono pubbliche, potrà assistere qualunque iscritto all'Associazione.</p> <p>4) Candidatura</p> <p>Coloro che, in regola con il pagamento della quota annuale ed iscritti da almeno due mesi, intendono proporre la propria candidatura, dovranno farla pervenire in forma scritta, ovvero a mezzo raccomandata a/r, FAX oppure Posta Elettronica Certificata al Presidente del Consiglio Direttivo e al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Nel caso in cui le elezioni si tengano nel mese di gennaio, febbraio e marzo, sarà sufficiente la regolare iscrizione al 31 dicembre precedente la data fissata per le elezioni per poter proporre la propria candidatura.</p> <p>L'elenco delle candidature resterà affisso alla sede dell'Ordine fino alla data dell'Assemblea e sarà altresì disponibile presso il Presidente ed il Segretario affinché qualunque interessato possa prenderne visione.</p> <p>Unitamente alla candidatura dovrà essere depositata la "dichiarazione di appartenenza ad associazioni politiche, religiose, culturali, economiche, ecc.." Tale dichiarazione resterà depositata presso il Presidente ed il Segretario e potrà essere visionata dagli iscritti all'Associazione.</p> <p>Non potrà essere eletto chi non ha presentato nei termini e secondo le regole del presente regolamento la propria candidatura. Le relative preferenze saranno annullate.</p> <p>5) Votazioni.</p> <p>Sono ammessi al voto soltanto gli Associati effettivi, e per l'elezione del Rappresentante dei praticanti gli Associati praticanti, che siano iscritti da almeno due mesi e siano in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno nel quale si effettua la votazione. Nel caso in cui le elezioni si tengano nel mese di gennaio, febbraio e marzo, sarà sufficiente la regolare iscrizione al 31 dicembre precedente la data fissata per le elezioni.</p> <p>A tale proposito dovrà essere formata, a cura del Segretario e del Tesoriere, una lista degli aventi diritto al voto, che dovrà essere aggiornata via via che gli iscritti versano la quota associativa.</p> <p>Non è ammesso il voto per delega.</p> <p>Il voto dovrà essere espresso personalmente dall'elettore, mediante indicazione del cognome e del nome del o dei</p>	<p>Del Collegio farà parte almeno un membro del Collegio dei Probiviri.</p> <p>Per la valida costituzione del Collegio occorrerà sempre la presenza di almeno tre membri. Il Segretario ed il Tesoriere potranno, in caso d'impedimento, designare dei sostituti.</p> <p>Al tutte le operazioni, che sono pubbliche, potrà assistere qualunque iscritto all'Associazione.</p> <p>2) Coloro che, in regola con il pagamento della quota annuale, intendono proporre la propria candidatura, dovranno farla pervenire in forma scritta, mezzo FAX oppure mezzo Posta Elettronica Certificata al Presidente del Direttivo e al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il decimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea.</p> <p>L'elenco della candidature resterà affisso alla sede dell'Ordine fino alla data dell'Assemblea e sarà altresì disponibile presso il Presidente ed il Segretario affinché qualunque interessato possa prenderne visione.</p> <p>Unitamente alla candidatura dovrà essere depositata la "dichiarazione di appartenenza ad associazioni politiche, religiose, culturali, economiche, ecc.." Tale dichiarazione resterà depositata presso il Presidente ed il Segretario e potrà essere visionata dagli iscritti all'Associazione.</p> <p>Non potrà essere eletto chi non ha presentato nei termini e secondo le regole del presente regolamento la propria candidatura e le relative preferenze saranno annullate.</p> <p>3) Sono ammessi al voto soltanto gli iscritti effettivi, e per l'elezione del rappresentante dei praticanti i soci praticanti, che siano in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno nel quale si effettua la votazione.</p> <p>A tale proposito dovrà essere formata, a cura del Segretario e del Tesoriere, una lista degli aventi diritto al voto, che dovrà essere aggiornata via via che gli iscritti versano la quota associativa.</p> <p>4) Non è ammesso il voto per delega.</p> <p>Il voto dovrà essere espresso personalmente dall'elettore, mediante indicazione del cognome e del nome del o dei candidati prescelti su foglio anonimo e privo di segni di riconoscimento.</p> <p>La scheda contenente l'espressione del voto, inserita in busta chiusa e debitamente controfirmata dall'elettore, verrà consegnata direttamente al Segretario (o ad un suo delegato), il quale provvederà ad introdurla immediatamente nell'urna elettorale.</p> <p>Le buste devono essere consegnate esclusivamente alla presenza del Collegio Elettorale.</p> <p>Allo scopo, il Collegio Elettorale si renderà disponibile per la raccolta delle buste almeno 5 ore, il secondo giorno non festivo precedente l'assemblea presso la sede dell'Ordine e, per almeno 3 ore, il giorno non festivo precedente l'assemblea presso la sede distaccata di Empoli, in luogo</p>
--	---

<p>candidati prescelti su foglio anonimo e privo di segni di riconoscimento.</p> <p>Qualora la scheda elettorale riporti i nomi dei candidati, il voto verrà espresso mediante l'applicazione di un croceseigno sulla relativa casella.</p> <p>La scheda contenente l'espressione del voto verrà consegnata direttamente al Segretario (o ad un suo delegato), il quale provvederà ad introdurla immediatamente nell'urna elettorale.</p> <p>Allo scopo, il Collegio Elettorale si renderà disponibile per la raccolta dei voti almeno 5 ore, il secondo giorno non festivo precedente l'Assemblea presso la sede dell'Ordine (o, in alternativa, presso la sede dell'Associazione) e, per almeno 3 ore, il giorno non festivo precedente l'Assemblea presso la medesima sede, ovvero in un qualsiasi altro luogo aperto al pubblico ed agevolmente accessibile, negli orari che saranno comunicati nella lettera di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ciascuno dei votanti dovrà apporre la propria sottoscrizione sulla lista degli elettori in corrispondenza delle proprie generalità, onde attestare la propria partecipazione alle operazioni di voto.</p> <p>Al termine del primo giorno di elezioni, le espressioni di voto dovranno essere raccolte in apposita urna, che dovrà essere sigillata ogni volta alla chiusura delle operazioni di voto mediante apposizione di una striscia di carta gommata recante la sottoscrizione dei membri del Collegio Elettorale.</p> <p>Per l'elezione del Consiglio Direttivo, ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto limitato a 7/10 dei candidati, arrotondato all'unità superiore.</p> <p>Per l'elezione del Collegio dei Probiviri ogni elettore ha diritto ad esprimere solo due voti.</p> <p>Per l'elezione del Rappresentante dei praticanti ogni elettore ha diritto ad esprimere solo un voto.</p> <p>Le votazioni si potranno svolgere anche in modalità telematica con strumenti atti a garantire l'anonimato e la non alterabilità del voto.</p> <p>6) Scrutinio.</p> <p>Lo scrutinio delle schede avverrà, seduta stante, al termine delle operazioni di voto.</p> <p>Si procederà alla stesura della graduatoria dei candidati in ordine decrescente per numero di voti, dalla quale risulteranno eletti i primi che avranno riportato il maggior numero di voti, nel numero indicato nella lettera di convocazione dell'Assemblea. Similmente si provvederà per il Collegio dei Probiviri e per il Rappresentante dei praticanti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.</p> <p>7) Modifiche del regolamento.</p> <p>Il presente regolamento è modificabile con delibera adottata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.</p>	<p>pubblico ed agevolmente accessibile, negli orari che saranno comunicati nella lettera di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Ciascuno dei votanti dovrà apporre la propria sottoscrizione sulla lista degli elettori in corrispondenza delle proprie generalità, onde attestare la propria partecipazione alle operazioni di voto.</p> <p>Le buste dovranno essere raccolte in apposita urna, che dovrà essere sigillata ogni volta alla chiusura delle operazioni di voto mediante apposizione di una striscia di carta gommata recante la sottoscrizione dei membri del Collegio elettorale.</p> <p>Per l'elezione del direttivo, ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto limitato a 7/10, arrotondato all'unità superiore.</p> <p>Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri ogni elettore ha diritto ad esprimere solo due voti.</p> <p>6) Lo scrutinio delle schede avverrà, seduta stante, al termine delle operazioni di voto.</p> <p>Si procederà alla stesura della graduatoria dei candidati in ordine decrescente per numero di voti, dalla quale risulteranno eletti i primi nove che avranno riportato il maggior numero di voti. Similmente si provvederà per il Collegio dei Probiviri e per il rappresentante dei Praticanti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.</p>
--	--